

---

# Statuti accordeon.ch

---

## Statuti

\*) vedere i regolamenti di attuazione degli statuti

### 1. Nome e sede

- 1.1. A norma dell'art.60 e dei seguenti ZGB del CODICE CIVILE SVIZZERO è costituita un'associazione che è una persona giuridica denominata accordeon.ch.
- 1.2. La sede è nel luogo di residenza del Presidio (Presidente).
- 1.3. accordeon.ch è politicamente e confessionalmente neutrale.

### 2. Finalità e Scopo

- 2.1. Lo scopo dell'Associazione è, in accordo con la sua dichiarazione di missione, di promuovere e sviluppare ulteriormente la Musicologia svizzera per fisarmonica.
- 2.2. Assume il patrocinio delle manifestazioni nazionali e internazionali di fisarmonica.
- 2.3. Rappresenta accordeon.ch all'esterno.

### 3. Mezzi

- 3.1. Per il perseguimento delle sue finalità, l'Associazione dispone dei seguenti mezzi:
  - a) quote associative pro capite\*
  - b) Tasse di mecenatismo\*
  - c) Contributi di ogni tipo: contributi della Confederazione, donazioni, contributi per progetti, garanzie di deficit, lasciti, contributi di promozione e sponsorizzazione, ecc.

### 4. Soci - Adesione ad accordeon.ch

- 4.1. persone giuridiche\*
- 4.2. membri individuali
- 4.3. membri onorari
- 4.4. membri patroni (senza diritto di voto)

Le domande di adesione devono essere presentate per iscritto al Comitato esecutivo; la decisione del Comitato esecutivo è definitiva.

### 5. Cessazione dell'adesione

- 5.1. L'adesione cessa per dimissioni, esclusione, scioglimento o morte.
- 5.2. I membri che si dimettono o vengono espulsi perdono tutti i diritti sul patrimonio di accordeon.ch.

### 6. Dimissioni ed esclusione

- 6.1. Le dimissioni dall'associazione sono possibili in ogni momento entro la fine dell'anno corrente.
- 6.2. La lettera di dimissioni deve essere inviata per iscritto alla Direzione con un preavviso (di sei mesi al massimo) entro la fine dell'anno in corso.
- 6.3. Un membro può essere espulso dall'Associazione in qualsiasi momento e senza fornirne i motivi. Il Comitato Esecutivo decide sull'esclusione.
- 6.4. Il membro può appellare la decisione di esclusione all'Assemblea Generale, che prenderà la decisione finale.

### 7. Organi dell'associazione

- 7.1. l'Assemblea generale
- 7.2. il Comitato esecutivo
- 7.3. la sede\*
- 7.4. i gruppi di progetto
- 7.5. i delegati\*
- 7.6. audit

### 8. L'Assemblea Generale (GA)

- 8.1. L'organo supremo dell'Associazione è l'Assemblea Generale.
- 8.2. L'assemblea generale ordinaria ha luogo annualmente e si terrà nel primo trimestre.
- 8.3. L'anno commerciale coincide con l'anno corrente.

- 8.4. I soci vengono convocati per iscritto all'Assemblea con un preavviso di tre settimane, con allegato l'ordine del giorno.
  - 8.5. Le istanze all'attenzione dell'Assemblea Generale vanno inoltrate per iscritto al Presidio entro 20 giorni dalla data dell'Assemblea Generale.
  - 8.6. Nessuna risoluzione sarà approvata all'Assemblea Generale su mozioni ricevute dopo questo termine.
  - 8.7. L'Assemblea Generale ha i seguenti compiti:
    - a) Approvazione dell'ordine del giorno
    - b) Elezione degli scrutatori e redazione del verbale
    - c) Approvazione del verbale della precedente Assemblea Generale
    - d) Accettazione della relazione annuale del Presidio
    - e) Accettazione del rapporto di revisione e approvazione del rendiconto annuale
    - f) Scarico del Comitato Esecutivo
    - g) Decisione sulle quote di adesione e di patrocinio
    - h) Decisione sul bilancio annuale
    - i) Elezioni
      - Presidio
      - altri membri del Comitato esecutivo
      - Revisori / Revisori dei conti
    - j) assegnazione di eventi "fisarmonica"
    - k) Decisioni sulle questioni all'ordine del giorno
    - l) trattamento delle mozioni e degli appelli del Comitato Esecutivo e dei membri
    - m) Mutazioni di membri e onorificenze (di morte)
    - n) Modifiche allo statuto
    - o) Deliberazione sullo scioglimento dell'Associazione
    - p) Decisione in merito alla sede per la successiva assemblea generale
  - 8.8. I diritti di voto all'assemblea generale sono definiti nei regolamenti di attuazione.\*
  - 8.9. Le risoluzioni sono approvate con voto palese a maggioranza semplice.
  - 8.10. Le votazioni avverranno a scrutinio segreto solo se espressamente richiesto dalla maggioranza. I diritti di voto all'assemblea generale sono definiti nello statuto. (maggioranza semplice) dei membri presenti e con diritto di voto.
  - 8.11. In caso di parità, il voto del Presidio è decisivo.
  - 8.12. Gli emendamenti agli Statuti devono essere presentati per iscritto al Comitato Esecutivo 60 giorni prima dell'Assemblea Generale. **al Comitato Esecutivo all'attenzione dell'Assemblea Generale.** Esse richiedono una maggioranza di due terzi dei presenti e aventi diritto di voto per essere approvate. Gli emendamenti approvati entrano immediatamente in vigore.
  - 8.13. Se affari urgenti lo richiedono, il Consiglio può convocare un'Assemblea Generale Straordinaria. Deve anche essere convocato se almeno un quinto (1/5) dei membri lo richiede.
9. Il comitato esecutivo
- 9.1. Il Comitato Esecutivo sarà composto da almeno nove (9) persone.
  - 9.2. Le regioni linguistiche\* devono essere adeguatamente rappresentate nel Comitato Esecutivo.
  - 9.3. La presidenza e la vicepresidenza non possono provenire dalla stessa regione linguistica.
  - 9.4. Il Comitato Esecutivo sarà eletto per un periodo di quattro (4) anni e potrà essere rieletto. Essa si costituisce da sola.
  - 9.5. Il Comitato Esecutivo condurrà gli affari quotidiani e rappresenterà l'Associazione all'esterno.
  - 9.6. Il Comitato Esecutivo costituisce un quorum se sono presenti almeno cinque (5) membri. Il presidente ha il voto decisivo.
  - 9.7. Il Comitato Esecutivo può nominare persone al di fuori del Comitato Esecutivo per compiti specifici.
  - 9.8. Il Comitato Esecutivo può istituire e sciogliere gruppi di progetto secondo necessità.
  - 9.9. Il Comitato Esecutivo e il Segretariato vengono remunerati.\*

9.10. Al di fuori del bilancio approvato dall'Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo ha una competenza finanziaria di CHF 2.000,00 all'anno.

## 10. L'Ufficio di revisione

- 10.1. L'Assemblea Generale nomina due persone e un sostituto per la revisione dei conti. Non possono essere membri del Comitato Esecutivo.
- 10.2. I Revisori rimangono in carica per un periodo di due (2) anni.\*
- 10.3. Hanno il diritto di ispezione in qualsiasi momento.
- 10.4. Hanno l'obbligo di effettuare una revisione dei conti annuali e della tesoreria, compreso un esame dell'inventario, ogni anno prima dell'Assemblea Generale. Essi presentano una relazione scritta sui risultati della revisione all'Assemblea Generale.
- 10.5. Controllano i conti finali degli eventi e/o di progetti nazionali di fisarmonica.
- 10.6. Si afferma in questo contesto che non esiste un obbligo di revisione nel senso dell'Art. 69b Paragrafo 1 a 3 del Codice Civile Svizzero.

## 11. Firma

- 11.1. L'associazione è vincolata giuridicamente dalla firma collettiva del Presidente insieme al Consiglio Direttivo o ad un altro membro del Consiglio Direttivo o un altro membro del Comitato Esecutivo.

## 12. Responsabilità

- 12.1. La responsabilità dell'Associazione sarà limitata al patrimonio dell'Associazione. **beni.**
- 12.2. Qualsiasi responsabilità personale dei membri per i debiti dell'Associazione è esclusa.

## 13. scioglimento dell'associazione

- 13.1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso da una maggioranza di due terzi dei membri presenti all'Assemblea Generale.  
I beni dell'Associazione saranno distribuiti:
- 13.2. In caso di scioglimento, decide la maggioranza assoluta dell'Assemblea Generale, sull'uso di qualsiasi bene dell'associazione, dopo che gli obblighi esistenti sono stati patrimonio dell'Associazione.
- 13.3. Il patrimonio dell'Associazione non può essere distolto dal suo scopo né distribuito tra i membri.
- 13.4. Una donazione a un'istituzione caritatevole deve essere fatta dopo un periodo di cinque (5) anni.

## 14. disposizioni finali


- 14.1. Corrispondenza scritta: Le e-mail vengono considerate come la corrispondenza postale posta.
- 14.2. Luogo di giurisdizione: Il luogo di giurisdizione è il luogo di residenza del rispettivo presidio.
- 14.3. Entrata in vigore: Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea generale straordinaria del 29 aprile 2020. Sostituiscono lo statuto del 20.11.2019 ed entrano in vigore il 1° maggio 2020.

Il presidente:



Denis Etienne

Il vicepresidente:



Yvonne Glur